

CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE DI POSTI AUTO AL

PARCHEGGIO “PALAGIUSTIZIA” IN BRESCIA

TRA

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A., con sede in Brescia, Via L. Magnolini, 3 (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02246660985), in persona dell'Ing. Marco Medeghini, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (“**BRESCIA MOBILITÀ**”);

E

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED

AGRICOLTURA, con sede in Brescia, Via Einaudi, 23 (Codice Fiscale 80013870177 e Partita I.V.A. 00859790172), in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa e Legale Rappresentante negoziale, Dott. Massimo Ziletti, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'Ente che rappresenta (“**CCIAA**”);

(di seguito, congiuntamente “**PARTI**” e disgiuntamente “**PARTE**”);

PREMESSO CHE:

- i. CCIAA ha necessità di acquisire, in abbonamento, l'utilizzo di posti auto per la sosta delle autovetture dei propri dipendenti e collaboratori presso il parcheggio ubicato in Brescia, via L. Gambara, 48-50 (“**PARCHEGGIO PALAGIUSTIZIA**”);
- ii. BRESCIA MOBILITÀ, società partecipata al 99,75% dal Comune di Brescia e soggetta al controllo, alla direzione ed al coordinamento di tale Ente, gestisce, fra l'altro, il PARCHEGGIO PALAGIUSTIZIA;

iii. le PARTI intendono disciplinare la concessione, da parte di BRESCIA MOBILITÀ a favore di CCIAA, di abbonamenti per la sosta di auto all'interno del PARCHEGGIO PALAGIUSTIZIA, secondo le condizioni, i termini e le modalità di seguito stabiliti.

Quanto sopra premesso, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito la “**CONVENZIONE**”).

ARTICOLO 1 – PREMESSE - Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della CONVENZIONE.

ARTICOLO 2 – OGGETTO - Oggetto della CONVENZIONE è la concessione da parte di BRESCIA MOBILITÀ alla CCIAA di posti auto in abbonamento al PARCHEGGIO PALAGIUSTIZIA.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CANONI

3.1. BRESCIA MOBILITÀ concede a CCIAA un lotto minimo di 20 (venti) posti auto in abbonamento al PARCHEGGIO, con fascia oraria di validità dalle ore 07:15 alle ore 20:30, nei giorni dal lunedì al sabato, ad un corrispettivo unitario annuo di Euro 426,00 (quattrocentoventisei/00), (I.V.A. compresa), cadauno abbonamento stipulato (al singolare, “**CANONE**”, al plurale “**CANONI**”).

3.2. Gli abbonamenti di cui al precedente comma 3.1. sono da intendersi consegnati a CCIAA anche in più lotti a scadenza differenziata, fermo restando il quantitativo minimo complessivo di 20 (venti) abbonamenti che CCIAA si impegna a sottoscrivere e per i quali BRESCIA MOBILITÀ si impegna ad applicare le suddette condizioni tariffarie migliorative rispetto a

quelle nominali.

3.3. Il corrispettivo annuo verrà pagato con fatturazione annuale anticipata di ciascun lotto, con liquidazione a 30 gg. data fattura.

3.4. Gli abbonamenti non sottintendono l'identificazione di un preciso posto auto; ma danno diritto, per tutta la loro validità ed a condizioni agevolate rispetto alle tariffe nominali, all'utilizzo di un posto auto presso il PARCHEGGIO.

3.5. L'accesso al PARCHEGGIO o la fruizione del posto auto non potrà sempre essere garantita in caso di completa occupazione del parcheggio stesso. CCIAA prenderà possesso in lotto di abbonamenti come sopra definito e ne gestirà autonomamente la distribuzione ai propri dipendenti e collaboratori, fornendo a BRESCIA MOBILITÀ la lista dei nominativi a cui ciascun abbonamento è stato assegnato, in modo che il gestore possa regolarmente disporre di un archivio aggiornato dei fruitori di ciascun abbonamento.

3.6. BRESCIA MOBILITÀ concederà in uso a CCIAA, su richiesta di quest'ultima, ulteriori posti auto in abbonamento al PARCHEGGIO, come definiti al punto 3.1., al corrispettivo unitario annuo di Euro 426,00 (quattrocentoventisei/00), (I.V.A. compresa), cadauno abbonamento, la cui fatturazione seguirà le medesime modalità previste.

ARTICOLO 4 – VALIDITÀ E DURATA

4.1. La CONVENZIONE produrrà effetti a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà validità, alle medesime condizioni, per n. 3 (tre) anni, trascorsi i quali le PARTI saranno libere di ricontrattarne i contenuti.

4.2. I corrispettivi verranno determinati a far data dalla consegna a CCIAA degli abbonamenti come sopra definiti.

**ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEGLI ABBONAMENTI -
DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

5.1. È fatto espresso divieto a CCIAA di cedere, in tutto o in parte, gli abbonamenti oggetto della CONVENZIONE o, comunque, l'utilizzo dei relativi posti auto, senza l'assenso di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione della CONVENZIONE.

5.2. La CONVENZIONE non può formare oggetto di cessione se non previo consenso delle PARTI.

**ARTICOLO 6 - CODICE ETICO - TRASPARENZA -
ANTICORRUZIONE**

6.1. CCIAA, con la sottoscrizione della CONVENZIONE, dichiara formalmente:

(i) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “*Società Trasparente*”– impegnandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti;

(ii) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “*Società Trasparente*”– nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti;

(iii) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8

giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (“D.Lgs. 231/2001”) e dichiara, altresì, di non essere mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;

6.2. Qualora CCIAA non rispettasse per tutta la durata della CONVENZIONE gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 6.1., BRESCIA MOBILITÀ avrà il diritto di risolvere la CONVENZIONE e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte di CCIAA di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale, in qualunque modo, BRESCIA MOBILITÀ sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione della CONVENZIONE.

6.3. Ciascuna PARTE espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione della CONVENZIONE e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione stessa della CONVENZIONE e si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della CONVENZIONE, rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte

agli stessi fini.

6.4. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo ovvero ciascuna PARTE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della CONVENZIONE, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa della PARTE in questione che sarà, conseguentemente, tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1. BRESCIA MOBILITÀ, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere la CONVENZIONE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso:

(i) di mancato pagamento, anche parziale, da parte di CCIAA dei CANONI di cui all'art. 3 della CONVENZIONE;

(ii) di violazione del divieto di cessione degli abbonamenti di cui al precedente articolo 5.1.

7.2. In ogni caso, il ritardato pagamento dei CANONI dovuti comporta il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale.

7.3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 7.1, la CONVENZIONE si intenderà risolta di diritto non appena BRESCIA MOBILITÀ avrà comunicato a CCIAA, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata o con P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad

esclusivo beneficio di BRESCIA MOBILITÀ.

7.4. In ipotesi di risoluzione ai sensi dei precedenti commi, CCIAA ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA MOBILITÀ, oltre agli importi dovuti alla stessa ai sensi della CONVENZIONE, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, dalla stessa subiti nonché l'obbligo di rimborsare a BRESCIA MOBILITÀ tutte le spese inerenti e conseguenti alla risoluzione.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI – REFERENTI DELLE PARTI

Tutte le comunicazioni inerenti alla CONVENZIONE saranno inviate ai seguenti indirizzi:

(a) quanto a BRESCIA MOBILITÀ: Brescia (C.A.P. 25135), Via L. Magnolini, 3 Brescia, fax n. 0303061257

E-mail: info@bresciamobilita.it c.a. Nicola Plebani e Anna Generali;

(b) quanto a CCIAA: Brescia (C.A.P. 25121), Via Einaudi, 23 Brescia
pec: provveditorato@legalmail.camcom.it

E-mail: provveditorato@bs.camcom.it

ARTICOLO 9 – FORZA MAGGIORE – CASO FORTUITO – FATTO DEL

TERZO - BRESCIA MOBILITÀ non può essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'altra PARTE per inadempimento della CONVENZIONE, qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) interruzione dei pubblici servizi;

(b) scioperi;

(c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;

(d) caso fortuito.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - Qualsiasi modifica e/o integrazione alla CONVENZIONE non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

ARTICOLO 11 – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

11.1. Per quanto non espressamente previsto nella CONVENZIONE, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

11.2. Per qualsiasi controversia inerente alla CONVENZIONE, comprese quelle relative alla sua durata, esecuzione, interpretazione e/o risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella CONVENZIONE per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 13 - ONERI E SOTTOSCRIZIONE

13.1. In materia di imposta di registro e/o di imposta di bollo si applicano le disposizioni vigenti e il relativo eventuale costo è ripartito in egual misura tra le PARTI.

13.2. La CONVENZIONE è sottoscritta in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia, _____

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

Il Direttore Generale

Ing. Marco Medeghini

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

Il Legale Rappresentante negoziale

Dott. Massimo Ziletti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le PARTI riconoscono e dichiarano che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificatamente le seguenti clausole: articolo 2 (OGGETTO), articolo 3 (DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CANONI), articolo 4 (VALIDITÀ E DURATA), articolo 5 (DIVIETO DI CESSIONE DEGLI ABBONAMENTI – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE), articolo 6 (CODICE ETICO – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE), articolo 7 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), articolo 9 (FORZA MAGGIORE – CASO FORTUITO – FATTO DEL TERZO), articolo 10 (MODIFICHE ALLA CONVENZIONE), articolo 11 (LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE), articolo 13 (ONERI E SOTTOSCRIZIONE).

Brescia, _____

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

Il Direttore Generale

Ing. Marco Medeghini

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

Il Legale Rappresentante Negoziale

Dott. Massimo Ziletti

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

(dr Massimo Ziletti)